

Allegato A

Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di distribuzione di gas in materia di dichiarazione e versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti, di perequazione generale e di riconoscimento del bonus sociale gas: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto della verifica ispettiva

Le operazioni di verifica hanno a oggetto la determinazione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie, con particolare riferimento a RE, RS, UG1, UG2, UG3 e GS, rimosse dai clienti finali, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi dell'articolo 69 della RTDG 2014-2109 e dell'articolo 73 della RTDG 2020-2025 con riferimento agli anni a partire dal sesto bimestre 2018 e per tutto il periodo successivo e la verifica della conformità dei dati trasmessi ai fini della quantificazione dei saldi di perequazione generale; la verifica ha, altresì, a oggetto il corretto riconoscimento agli utenti della distribuzione degli ammontari relativi al bonus sociale gas ai sensi del CRDG e della deliberazione 63/2021/R/com. L'accertamento degli importi delle citate componenti tariffarie, di quelli relativi alle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione e misura versati dai clienti finali per il periodo di interesse, degli ulteriori elementi necessari alla quantificazione dei saldi di perequazione nonché degli importi relativi al bonus sociale gas avverrà esaminando i sistemi contabili, di fatturazione e gestionali dell'impresa, acquisendo i relativi dati, nonché (anche a campione) copia della relativa documentazione di riscontro.

Oltre ai sistemi gestionali, contabili e di fatturazione, l'impresa dovrà rendere disponibile ogni elemento informativo ritenuto utile dal Nucleo Ispettivo, incluse anche:

- le fatture emesse nei confronti degli utenti della distribuzione e i relativi documenti regolatori allegati alle stesse, con evidenze contabili che ne dimostrino la data di scadenza e la situazione dei pagamenti;
- ogni altro elemento contabile e di riscontro ritenuto utile a determinare il valore degli importi da riversare alla CSEA.

2. Modalità di effettuazione della verifica ispettiva

La verifica ispettiva di cui al precedente paragrafo, sarà effettuata per mezzo:

- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- della consultazione e acquisizione di elementi documentali e informativi, anche mediante accesso ai sistemi contabili e gestionali dell'impresa.

L'impresa dovrà, pertanto, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi, nonché estratta dalla contabilità analitica e/o industriale ove predisposta, nonché ogni elemento informativo ritenuto utile dal Nucleo Ispettivo.